

DECRETO 11 aprile 2007

Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformita' di appoggi strutturali. (GU n. 91 del 19-4-2007)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla commissione dell'Unione europea;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformita';

Vista la decisione della Commissione europea 95/467/EC del 24 ottobre 1995 con la quale e' fissato il sistema di attestazione della conformita' per i prodotti oggetto del presente decreto;

Vista la comunicazione della commissione dell'Unione europea 2004/C 263/02 pubblicata nella Gazzetta delle Comunita' europee serie C263 del 26 ottobre 2004 contenente i riferimenti alla norma europea armonizzata EN 1337-7:2004;

Visti i decreti relativi alla comunicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Sentito il parere della Prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con voto n. 169 nell'adunanza del 27 luglio 2004.

Espletata, con notifica 2005/0237/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1

Metodi di attestazione della conformita'

1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente sul Giornale Ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformita', fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246;

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformita' ai requisiti di cui alle appendici ZA delle norme armonizzate, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

4. I relativi metodi di controllo della conformita' sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformita'» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art. 2.

Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 e, art. 10, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante di appoggi strutturali o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA delle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art. 3.

Termini di impiego dei prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, e' consentito non oltre nove mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora gia' scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 11 aprile 2007

Il Ministro delle infrastrutture  
Di Pietro

Il Ministro dello sviluppo economico  
Bersani

Il Ministro dell'interno  
Amato

**ALLEGATO 1****INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI  
RIFERIMENTO**

Per gli **appoggi strutturali** le norme europee di riferimento sono:

EN 1337-7: 2004 "Appoggi strutturali - Appoggi sferici e cilindrici di PTFE" recepita come UNI  
EN 1337-7:2004;

**ALLEGATO 2****SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'**

I metodi di controllo della conformità per gli **appoggi strutturali** sono quelli riportati nella Decisione della Commissione Europea 95/467/EC del 24/10/1995, indicati nelle norme armonizzate di cui all'allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella.

| <b>Prodotto</b>     | <b>Uso Previsto</b>       | <b>Sistema di<br/>Attestazione<br/>della<br/>Conformità</b> |
|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Appoggi Strutturali | Tutti gli usi strutturali | 1                                                           |

Il Sistema di Attestazione della Conformità 1 è quello specificato all'art.7, comma 1 lettera A, del DPR n.246/93

**ALLEGATO 3****CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE A CURA DEL FABBRICANTE**

Il fabbricante di **appoggi strutturali** dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle in funzione dell'uso previsto, nelle forme stabilite dalle appendici ZA della norme armonizzate di cui all'allegato 1.

La dicitura Si/NPD apposta in tabella a fianco di una caratteristica del prodotto, lascia al produttore la facoltà di esercitare l'opzione "prestazione non determinata" per tale caratteristica.

Resta invariato per il produttore l'obbligo di elencare detta caratteristica assieme alle altre, segnalando per essa l'uso della citata opzione, tramite la dicitura NPD.

**APPOGGI SFERICI E CILINDRI DI PTFE****(UNI EN 1337-7)**

| <b>Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)</b> | <b>Dichiarazione</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Capacità di carico                                        | SI                   |
| Capacità di rotazione                                     | SI                   |
| Aspetti di durabilità                                     | SI                   |

**APPOGGI SFERICI E CILINDRI DI PTFE CON ELEMENTI SCORREVOLI PIATTI****(UNI EN 1337-7)**

| <b>Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)</b> | <b>Dichiarazione</b> |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Capacità di carico                                        | SI                   |
| Capacità di rotazione                                     | SI                   |
| Aspetti di durabilità                                     | SI                   |
| Capacità di carico (dell'elemento scorrevole piatto)      | SI                   |
| Coefficiente di attrito (dell'elemento scorrevole piatto) | SI                   |
| Aspetti di durabilità (dell'elemento scorrevole piatto)   | SI                   |